

Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024.

Art. 1

1. Per l'esercizio finanziario 2022 sono rispettivamente previste entrate per 7.315.386.327,91 euro e autorizzate spese per 7.315.386.327,91 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2023 sono rispettivamente previste entrate per 6.598.572.197,33 euro e autorizzate spese per 6.598.572.197,33 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2024 sono rispettivamente previste entrate per 6.236.470.579,42 euro e autorizzate spese per 6.236.470.579,42 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;

h) il prospetto concernente il Fondo pluriennale vincolato;

- i)** il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- j)** il prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento;
- k)** l'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie;
- l)** l'elenco delle spese finanziabili con fondo spese impreviste;
- m)** la nota integrativa con i relativi allegati.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2022.